

CAMERA DEI DEPUTATI N. 203-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA
E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SANTI e TARGETTI

Annunziata il 9 dicembre 1948

Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1948 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani

Presentata alla Presidenza il 14 gennaio 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati Santi e Targetti per la « Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1948 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » la XI Commissione si è dichiarata unanime di accordo, perché la proposta stessa riproduce il decreto legislativo del 9 marzo 1948, n. 355. Questo decreto stabiliva che fosse dovuto, per l'anno 1947, ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (compresi quelli di cooperative a contributo statale), in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e

della indennità di carovita, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, e di contingenza, di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285, e 14 dicembre 1947, n. 1460.

È indiscutibile che le ragioni che determinarono il provvedimento permangono immutate; è, quindi, giusto e necessario assicurare ai lavoratori suddetti la corresponsione della gratifica natalizia anche per l'anno in corso.

Raccomandiamo, pertanto, alla Camera, l'approvazione della presente proposta di legge, che differisce dal decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 355, esclusivamente perché stabilisce che la sua entrata in vigore avrà luogo « entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge ».

MAGLIETTA, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1948, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di caro vita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303, del 2 novembre 1944, e di contingenza, di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285, e 14 dicembre 1947, n. 1460. La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1948.

ART. 2.

Ai lavoratori indicati nell'articolo 1 della presente legge, che siano stati assunti e licenziati durante l'anno 1948, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso articolo 1 per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno 1948.

ART. 3.

La concessione della gratifica natalizia, di cui al precedente articolo 1, è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1948, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di caro vita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303, del 2 novembre 1944, e di contingenza, di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285, e 14 dicembre 1947, n. 1460. La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.